

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2216

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RUMOR)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Seduta del 19 gennaio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel decorso mese di dicembre si è svolto in Parlamento un ampio dibattito sulla proposta globale di misure a favore delle popolazioni dell'Alto Adige, presentata dal Governo a conclusione di un lungo e difficile lavoro di preparazione.

Le Camere — che, come nelle altre precedenti circostanze, hanno dedicato al problema altoatesino la più sensibile attenzione — hanno approvato, con le votazioni del 4 e 5 dicembre, la proposta medesima.

Confortato dal consenso del Parlamento, il Governo, secondo quanto preannunciato in tale occasione, viene ora ad assumere le iniziative necessarie per concretare la proposta, cominciando — come aveva dichiarato di voler fare entro quarantacinque giorni — dal disegno di legge costituzionale recante modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

In attuazione della proposta, e perciò conformemente alle misure contenute nel documento sottoposto ai membri del Parlamento, le norme che formano oggetto del presente disegno di legge sono intese ad assicurare la

normale ed equilibrata convivenza dei gruppi linguistici residenti nella provincia di Bolzano attraverso la concessione di nuovi e più ampi poteri di autogoverno locale, nell'ambito dell'unità dello Stato e dell'ordinamento giuridico, e mediante la previsione di appositi strumenti di garanzia.

Non appare necessario, in questa sede, richiamare i precedenti della questione altoatesina, largamente noti alla Camera e già esposti dal Governo nei dibattiti del 1966, 1967 e in quello dell'ultimo dicembre. Il Governo ravvisa però l'opportunità di dover ribadire, in questa occasione, quanto già precedentemente dichiarato e cioè che le misure contenute nel noto documento già a suo tempo distribuito ai membri del Parlamento sono espressione di una autonoma e libera determinazione e che le iniziative inerenti alla loro attuazione esprimono la libera volontà di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano le norme e gli atti all'uopo ritenuti necessari.

Non si tratta, per noi, di dare attuazione all'Accordo De Gasperi-Grüber, che il Governo — come sempre fatto presente in tutte le

occasioni — ritiene sia stato eseguito, né di fare riferimento a nuovi impegni di ordine internazionale che non esistono. Si tratta, invece, di allargare e migliorare l'assetto istituzionale e autonomistico ora vigente su un piano puramente interno, anche se, quale effetto indipendente, da tale nuovo assetto conseguirà il superamento della controversia tra l'Austria e l'Italia. Infatti, con la traduzione in pratica delle progettate misure, il Governo ritiene che tale controversia verrà a perdere la sua ragione d'essere ed il suo contenuto concreto. In tale convinzione il Governo è del resto confortato dalle dichiarazioni del Cancelliere austriaco Klaus, approvate dal Nationalrat il 16 dicembre 1969, secondo cui, pur conservando il proprio punto di vista non conforme al nostro circa l'esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Grüber, l'Austria considererà estinta la controversia esistente con l'Italia — che formò oggetto della nota risoluzione del 31 ottobre 1960 della XV Assemblea generale delle Nazioni Unite — allorché saranno state attuate, con le occorrenti norme costituzionali, ordinarie e di attuazione, le previste misure.

Ciò premesso, si fa presente che il disegno di legge costituzionale che viene proposto è stato elaborato dal Governo avvalendosi della collaborazione del previsto comitato preparatorio dei provvedimenti per l'Alto Adige — presieduto dall'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composto dai rappresentanti, appartenenti ai due principali gruppi linguistici, della provincia di Bolzano, nonché di quella di Trento e delle amministrazioni centrali — avente appunto il compito di assistere il Governo nella formulazione dei testi destinati ad attuare le previsioni della proposta globale del Governo.

Sulle disposizioni concernenti il gruppo ladino, il comitato ha anche consultato i rappresentanti delle popolazioni interessate.

Va detto, in via generale, che le disposizioni predisposte corrispondono nella sostanza e sovente anche nella formulazione alle misure del noto documento; si è comunque provveduto a dare alle stesse una appropriata enunciazione legislativa ed una idonea collocazione, per la quale è parso miglior criterio quello di seguire l'articolazione dello Statuto regionale.

In sintesi, può affermarsi che le norme predisposte provvedono, anzitutto, ad ampliare l'autonomia delle province di Bolzano e di Trento, trasferendo a questi enti prevalentemente materie ora comprese nella competenza legislativa ed amministrativa della re-

gione e, in taluni casi, assegnando agli enti stessi materie già di competenza statale. Le autonomie provinciali vengono anche perfezionate in altri settori già ad esse riconosciuti dal vigente Statuto.

Specifiche norme riguardano le minoranze linguistiche tedesca e ladina dell'Alto Adige, al fine di assicurare ad esse un più completo sistema di garanzie. Si provvede a perfezionare nell'ambito regionale il complesso normativo sull'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e si stabiliscono norme intese ad assicurare nel tempo una speciale distribuzione degli impieghi che tiene conto della particolare situazione della provincia di Bolzano, nella quale convivono — secondo i dati del censimento ufficiale del 1961 — un totale di 373.863 abitanti, di cui n. 232.717 (e cioè il 62,3 per cento) di lingua tedesca, n. 128.271 (e cioè il 37,7 per cento) di lingua italiana e n. 12.594 (e cioè il 3,4 per cento) ladini.

Per favorire la convivenza democratica dei diversi gruppi linguistici locali, italiano, tedesco e ladino, apposite norme assicurano il rispetto della parità dei diritti e dei doveri dei cittadini e dei gruppi.

Il disegno di legge predisposto consta di 65 articoli. Esso riguarda le 97 misure contenute nei titoli I e II della proposta globale, tutte richiedenti lo speciale procedimento della legge costituzionale, trattandosi di modificare e integrare lo Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Circa il criterio seguito, va tenuto presente che taluni articoli del disegno di legge apportano parziali modifiche alle vigenti norme dello Statuto, in quanto si limitano (con i necessari adattamenti tecnici) a riferirsi alla relativa misura; altri articoli, invece, riformulano per ragioni sistematiche le disposizioni statutarie in un testo completo e perciò essi riportano, oltre alle innovazioni richieste dall'applicazione delle misure, anche le restanti disposizioni dello Statuto, rimaste invariate. Qualche articolo, infine, pur non trovando espresso riferimento in specifiche misure è stato inserito per necessità di coordinamento e di organicità del testo normativo.

Passando all'esame delle disposizioni, si fa presente che l'articolo 1, attese le particolari competenze legislative e amministrative delle province di Trento e di Bolzano — che, già in base allo Statuto del 1948, le diversificano profondamente dalle province del restante territorio dello Stato — ne riconosce espressamente la particolare condizione di autonomia.

Il secondo comma, in attuazione di quanto previsto nella corrispondente misura, prevede per le province l'uso di un gonfalone e di uno stemma. La norma rifonde anche l'attuale terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto, che va, pertanto, soppresso.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le materie che saranno conservate alla potestà legislativa ed amministrativa della regione, in via primaria e rispettivamente secondaria. Alla regione sono mantenute le competenze essenziali relative agli ordinamenti di enti e istituzioni locali, per i quali si pone l'esigenza di una disciplina unitaria nell'intero ambito regionale (comuni, enti di assistenza e beneficenza, enti sanitari ospedalieri, istituti di credito fondiario ed agrario, casse di risparmio, camere di commercio). Conservate alla regione sono anche materie per le quali si pone ugualmente la suddetta esigenza, quali i servizi antincendi e la cooperazione.

Non v'ha dubbio che anche nella sua ridotta dimensione la competenza della regione continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel complesso ed articolato sistema autonomistico del Trentino-Alto Adige.

La potestà della regione — come d'altronde quella delle due province — rimarrà soggetta ai limiti in atto previsti dallo Statuto. Circa l'articolo 2 del testo, merita particolare rilievo l'affermazione, riguardante il limite del rispetto degli interessi nazionali, che tra questi è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali; viene così richiamato — atteso il particolare rilievo che rivestono le locali minoranze di lingua tedesca e ladina — un principio già enunciato in via generale dall'articolo 6 della Costituzione.

È evidente che la disposizione, pur formulata come inciso in una norma dello Statuto, va considerata nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale, con l'efficacia e la stabilità che — in base alla Costituzione — spetta a una norma costituzionale. Essa varrà naturalmente in tutte le sedi competenti ad attuarla, comprese quelle giurisdizionali, che non potranno non tenerne conto nei loro giudizi.

L'articolo 4 comprende alcune competenze, di carattere amministrativo, attribuite alle province in materia di credito. Esse — esclusa quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo — spettano in atto alla regione in base all'articolo 7 dello Statuto.

Gli articoli 5 e 6 provvedono a riformulare le norme dello Statuto (articoli 11 e 12) relative alle potestà legislative delle province di grado rispettivamente primario e se-

condario. Nella nuova elencazione sono comprese le materie trasferite dall'autonomia regionale a quella provinciale: trattasi di settori di carattere economico, sociale e culturale (lavori pubblici, viabilità e comunicazioni di interesse provinciale, agricoltura, caccia e pesca, turismo e industria alberghiera, commercio, incremento della produzione industriale, igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera) che per la loro natura sostanziale o per la loro dimensione territoriale sono risultate confacenti alla sfera dell'autonomia delle due province.

L'articolo 7 riguarda alcune delle innovazioni che col disegno di legge vengono apportate nel fondamentale settore del lavoro. Data l'importanza dell'argomento cade qui opportuno delineare un quadro sintetico dell'assetto che viene dato all'intero settore.

Va premesso, sotto il profilo organizzativo, che gli uffici del lavoro rimarranno nell'ambito degli uffici statali (di essi le province potranno avvalersi fino alla costituzione di propri uffici) e che i collocatori comunali saranno scelti e nominati dallo Stato, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

Per l'assistenza dei lavoratori, nel rapporto con le leggi e le formalità burocratiche del collocamento è riconosciuta alle province (articolo 5, n. 23) una potestà legislativa di grado primario in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali. Alle stesse province è poi riconosciuta la potestà di istituire commissioni per controllare il legittimo espletamento dell'attività di collocamento, in base a una competenza legislativa di grado secondario, vale a dire limitata anche dai principi delle leggi dello Stato (articolo 6, n. 5). Competenza di pari grado è anche riconosciuta all'autonomia provinciale in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (articolo 6, n. 4).

Il citato articolo 7 assegna poi alle province una potestà di carattere integrativo in materia di collocamento e avviamento al lavoro, cosicché potranno essere emanate da tali enti norme di semplice adattamento — e non perciò di modifica — della legislazione dello Stato.

L'ultimo comma dello stesso articolo 7 fissa il principio della precedenza nel collocamento a favore dei residenti nella provincia di Bolzano. La precedenza prescinde da ogni distinzione basata sull'appartenenza ai diversi gruppi linguistici e da qualsiasi differenza di anzianità di residenza in quel territorio. Rimangono naturalmente ferme le norme statali che

non siano in contrasto con detto principio nonché le convenzioni internazionali e comunitarie in materia di circolazione della mano d'opera.

La misura va riportata alla sua finalità essenziale, che è quella di consentire, nel possibile, il migliore e più razionale impiego delle forze lavorative locali, contrastando così il fenomeno, sempre socialmente negativo, della ricerca di lavoro in altre zone del paese o all'estero. A questo fine è naturale che i lavoratori che acquisiscano, con l'iscrizione anagrafica, il diritto di precedenza perdano l'anzianità maturata nelle liste di collocamento dei comuni di provenienza. Nello stesso senso la legge 10 gennaio 1961, n. 5, modificativa dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (che consente a coloro che risiedono entro un raggio di 150 chilometri di iscriversi nelle liste di collocamento di altro comune, senza trasferirvi la propria residenza anagrafica e conservando l'anzianità già maturata) sarà applicabile dopo che sia esaurita la disponibilità di lavoratori locali.

Poiché la disposizione in esame concerne un semplice diritto di precedenza e non di esclusiva, resta ovvio che, una volta che i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano abbiano trovato occupazione, i posti disponibili nelle varie categorie potranno essere coperti da tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dalla legge medesima.

L'articolo 8 prevede la possibilità di attribuire alla regione e alle province, con legge ordinaria dello Stato, la potestà normativa per servizi riguardanti materie non espressamente contemplate nello Statuto.

Con l'articolo 9 si dispone l'obbligatorietà della delega amministrativa dalla regione alle province nella materia dei servizi antincendi.

Con l'articolo 10, in attuazione della relativa misura contenuta nel documento già approvato dal Parlamento, si riferiscono alle province le disposizioni dell'articolo 9 dell'attuale Statuto, che conferiscono alla regione talune facoltà nell'ambito dei procedimenti statali di concessione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

L'articolo 11 devolve alle province, secondo quanto previsto nella corrispondente misura, le prestazioni e forniture agevolate di energia elettrica attualmente spettanti alla regione. Nel contempo stabilisce il prezzo — determinandone anche le modalità di aggiornamento — che i concessionari sono tenuti a corrispondere alle province stesse nel caso in cui non siano attuabili le prestazioni e forniture in natura. Con ciò — sulla base dei voti

unanimi avanzati dal consiglio regionale — si è inteso risolvere i problemi che si sono finora verificati a causa della difficoltà tecnica di ottenere la conversione in denaro delle forniture elettriche che l'ente concessionario è tenuto a prestare.

Spetterà poi alla legge provinciale di stabilire le categorie dei servizi pubblici e delle utenze, le quali beneficieranno delle forniture agevolate di energia, nonché di stabilirne il prezzo, nei limiti delle tariffe deliberate dal Comitato interministeriale prezzi.

Si è, inoltre — mediante l'abrogazione dell'articolo 63 dello Statuto — ripristinata, secondo i voti avanzati in sede locale, la facoltà per i comuni rivieraschi di applicare i sovracani, in conformità delle norme generali del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, eliminandosi nel contempo la facoltà della regione, prevista dal primo comma dell'articolo 63, di stabilire una propria imposta sulla produzione di energia elettrica.

Si è infine — sulla base anche della giurisprudenza della Corte costituzionale — risolto il problema del coordinamento tra l'intervenuta nazionalizzazione dell'energia elettrica, che incide profondamente sulle attribuzioni statutarie regionali in materia di concessioni idroelettriche, e le residue competenze regionali; si è stabilito pertanto che nelle province di Trento e di Bolzano le domande di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche presentate in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali sono sottoposte alla decisione congiunta dei competenti organi statali e della provincia territorialmente interessata. Ciò anche al fine di predisporre l'attuazione di un'altra « misura » che prevede la modifica dell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, modifica che deve venire apportata allo scopo di prevedere la riapertura dei termini per la costituzione, in quelle province, di aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica.

Particolare importanza riveste l'articolo 12, che delinea la nuova organizzazione della scuola in provincia di Bolzano.

È da tenere presente che già l'attuale Statuto attribuisce alle province del Trentino-Alto Adige potestà normativa secondaria per la scuola materna, elementare e secondaria e prevede poi uno speciale assetto organizzativo per la provincia di Bolzano, in considerazione delle peculiari esigenze di quella zona mistilingue.

Pertanto, le previsioni relative al settore contenute nel disegno di legge costituiscono

solo sviluppo di un particolare quadro autonomistico ed organizzativo già individuabile nello Statuto. Scopo essenziale della norma è quello di riconoscere ai cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige, che poi ricevono l'insegnamento nella loro lingua, di avere anche un proprio assetto organizzativo nel settore scolastico e al contempo di garantire una propria organizzazione alla scuola in lingua italiana e a quella ad ordinamento speciale delle località ladine della provincia.

L'articolo 12 prevede, in particolare, l'istituzione in Alto Adige di un intendente scolastico per la scuola di ciascun gruppo e il passaggio alla provincia del personale amministrativo addetto alla scuola di lingua tedesca. L'intendente per la scuola in lingua italiana, che rimarrà un funzionario dello Stato, avrà anche (quale sovrintendente) compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine, per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e il regolare svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.

Gli insegnanti di ogni ordine e grado, e quindi anche i direttori, gli ispettori didattici e i presidi, rimangono dipendenti dello Stato. Inoltre, ai fini della validità dei titoli di studio, per le modifiche dei programmi sarà obbligatorio il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; le commissioni per gli esami di Stato saranno nominate dallo Stato.

L'articolo 12 provvede anche a potenziare l'insegnamento della seconda lingua, che diviene obbligatoria a partire dalla terza classe elementare e sarà impartita da docenti per i quali tale lingua è quella materna. Viene anche inserito nello Statuto il particolare ordinamento attualmente esistente per le scuole di ogni ordine e grado nelle località ladine della provincia di Bolzano.

Il settore scolastico presenta senza dubbio una articolazione complessa, essendo fondato su una distinzione tra le scuole dei vari gruppi.

Premessa però l'esigenza fondamentale di ricevere l'insegnamento nella propria lingua, sarà una comune e generale formazione alla vita locale che permetterà ai giovani il superamento dei particolarismi per incontrarsi su un piano di collaborazione fattiva in una visione più ampia e costruttiva, cui contribuirà anche la migliore conoscenza della seconda lingua.

L'articolo 13 ha lo scopo di assicurare ai competenti organi della regione e delle pro-

vince, per l'esercizio delle loro funzioni, l'ausilio, oltre a quello della polizia dello Stato, già previsto nello Statuto, della polizia locale — naturalmente nel rispetto dell'autonomia comunale — esplicitando anche in ciò una competenza già riconosciuta alle province dallo Statuto in vigore.

Con l'articolo 14 si prevede un intervento consultivo del presidente della giunta provinciale in sede di emanazione da parte dei competenti organi dello Stato di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico, che influiscano sull'efficacia di atti di competenza del presidente stesso o di altri organi della provincia.

L'articolo 15 costituisce una applicazione, in sede normativa, dell'insegnamento della Corte costituzionale sui rapporti Stato-regioni nella materia penale. La Corte ha costantemente negato alle regioni, senza una norma autorizzativa statale, la potestà sia di stabilire sanzioni penali *ad hoc*, a garanzia dei precetti normativi contenuti in leggi regionali, sia di fare riferimento a sanzioni previste dalla legge statale. Con la disposizione in esame si prevede che la regione e le province utilizzino, per le norme sostanziali da esse emanate, le stesse sanzioni penali previste dalle leggi dello Stato, allorché si tratti di identiche fattispecie. In tal modo resta fermo il principio che la fonte del potere penale è quella esclusiva dello Stato e che la norma penale non viene a far parte dell'ordinamento giuridico prodotto dalla regione, la quale si limita esclusivamente, sotto il profilo di un semplice riferimento, a ricordare che per una determinata fattispecie esiste una sanzione penale prevista dalla legge statale: in sostanza non si tratta né di norma « in bianco » né di « recezione », la quale ultima presupporrebbe una competenza regionale (invece inesistente) a produrre una norma attraverso un procedimento di rinvio. Spetterà poi al Governo in sede di controllo preventivo delle leggi regionali e provinciali e al giudice in sede di applicazione della norma di accertare l'identità della fattispecie sostanziale regionale e statale, identità che costituisce il presupposto per l'applicazione della sanzione penale stabilita dalla norma statale.

In tal modo si evita il grave inconveniente che — per effetto della sostituzione della norma regionale o provinciale a quella statale — si determini la caduta del sistema sanzionatorio inteso ad assicurare l'osservanza della norma e si ristabilisce l'uguaglianza dei cittadini nei confronti di identiche situazioni giuridiche.

L'articolo 16 comprende alcune forme di rapporti Stato-provincia, da attuarsi a mezzo di parere obbligatorio o di intesa, in settori che, pur rimanendo nella competenza primaria di uno dei due enti, presentano interesse anche per l'altro. Logicamente tali rapporti dovranno ispirarsi ad un intento di collaborazione, al fine di giovare al miglior perseguimento del pubblico, generale interesse nei settori considerati.

Le previsioni dei due primi commi dell'articolo 17 vanno poste in connessione con due nuove materie attribuite alla competenza provinciale: rispettivamente l'incremento della produzione industriale e l'edilizia scolastica.

Alle incentivazioni per l'industria nelle province di Trento e di Bolzano saranno destinati anche stanziamenti del bilancio dello Stato, da stabilirsi in base alle disponibilità ed alle esigenze locali. L'utilizzazione sarà fatta d'intesa tra Stato e provincia.

Un sistema analogo è previsto per l'utilizzazione di fondi disposti per l'attuazione di piani nazionali straordinari per l'edilizia scolastica.

È evidente peraltro che, qualora le leggi sulla programmazione dovessero regolare diversamente i rapporti finanziari fra Stato e regioni, sostituendo al sistema degli stanziamenti iscritti nel bilancio statale altra forma di finanziamento, il nuovo sistema modificherebbe anche quello di cui alla disposizione in questione.

Il terzo comma dell'articolo 17, sull'utilizzazione dei fondi della provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali, da disporsi in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo, costituisce una particolare tutela dei gruppi linguistici numericamente inferiori in Alto Adige, in applicazione del principio di parità sostanziale, cui si ispirano varie disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 18, anzitutto, sostituisce al criterio di reportare il numero dei consiglieri regionali a un determinato numero di abitanti, in atto previsto dall'articolo 19 dello Statuto, quello del numero fisso, stabilito in 70, che è parso più aderente ai principi generali in materia di costituzione degli organi di rilievo costituzionale.

Si stabilisce poi per le elezioni regionali la prescrizione del possesso di una determinata anzianità di residenza ininterrotta nella regione, stabilita in quattro anni, laddove l'attuale Statuto prevede la possibilità di stabilire tale requisito per un periodo di tre anni.

L'ultimo comma dell'articolo determina in quale comune vota l'elettore che, nel periodo dei quattro anni di residenza nella regione, sposti la propria residenza da una provincia all'altra.

Il disegno di legge mantiene fermo il criterio che il consigliere regionale cumula in sé la carica di consigliere provinciale. Al contempo, però, si perfeziona il sistema di separazione tra regione e province, quali entità giuridiche fruente ciascuna di una propria e sufficiente sfera di autonomia. Di ciò costituisce applicazione l'articolo 19, secondo cui lo scioglimento del consiglio regionale non comporta quello dei consigli provinciali.

Gli articoli 20 e 22 riformulano rispettivamente gli articoli 30 e 44 dello Statuto regionale, allo scopo di istituire per la regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Bolzano le cariche di vice presidente della giunta, in modo da consentire che a ciascuna di esse siano chiamati due vice presidenti, uno appartenente al gruppo di lingua italiana e l'altro al gruppo di lingua tedesca.

Si è già detto che varie norme del disegno di legge perfezionano la sfera autonomistica e la capacità di azione delle province, che oggi, per alcuni particolari aspetti, appaiono limitate, dovendo svolgersi per il tramite dell'intervento regionale.

In tale quadro vanno compresi l'articolo 21 — che, richiamando anche l'articolo 22, estende ai consiglieri provinciali la disposizione, oggi riguardante soltanto i consiglieri regionali, circa l'istituto dell'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni — nonché l'articolo 23, che prevede anche per il presidente della giunta provinciale l'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri, ove si trattino questioni che interessino la provincia. Tale articolo modifica in modo conforme la corrispondente norma relativa al presidente della giunta regionale e ciò allo scopo di eliminare incertezze interpretative.

Con l'articolo 24 si provvede a dare una più analitica e precisa disciplina al potere di controllo delle giunte provinciali sugli enti locali, già previsto dallo Statuto. Sono mantenuti allo Stato i provvedimenti straordinari fondati su motivi di ordine pubblico e quelli che in ogni caso riguardino comuni aventi più di 20 mila abitanti.

Il potenziamento dell'autonomia provinciale ha consigliato la istituzione in Bolzano (ove esiste attualmente un vice commissario che agisce soltanto per delega del commissario del governo nella regione) di un commissario

del Governo che curi i rapporti con quella provincia. Conseguentemente, l'apposita successiva norma del disegno di legge (articolo 25) riformula, all'uopo, l'articolo 49 dello Statuto, per inserire la nuova disciplina circa le modalità di comunicazione dei disegni di legge regionali e provinciali e dell'apposizione del visto.

L'articolo 26 prevede la possibilità di votazione per gruppi linguistici separati su una proposta di legge ritenuta lesiva del principio di parità fra i gruppi stessi o delle loro caratteristiche etniche e culturali. La previsione costituisce una indubbia garanzia per i gruppi che, in un determinato ambito, si trovino a costituire una minoranza nei confronti degli altri gruppi linguistici. La facoltà di richiedere la votazione separata è, poi, rafforzata dalla possibilità di impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta o che la legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta. Lo speciale ricorso in questione va naturalmente coordinato con quello spettante al Governo in sede di controllo preventivo sulla legge e, appunto perciò, la norma prevede che l'impugnativa del gruppo linguistico può essere esercitata soltanto dopo l'espletamento del controllo da parte del Governo, dopo, cioè, che la legge sia stata pubblicata.

L'ultimo comma dell'articolo 26, secondo cui lo speciale ricorso in questione non ha effetto sospensivo, costituisce una applicazione del principio generale che regola l'impugnativa degli atti legislativi già entrati in vigore.

Anche l'articolo 27 costituisce una garanzia per i gruppi linguistici minoritari, assicurando ad essi nella provincia di Bolzano la rappresentanza nelle giunte comunali nel caso che i gruppi stessi abbiano nel consiglio comunale almeno due loro consiglieri. In tal modo, inoltre, si intende favorire, al livello amministrativo comunale, la collaborazione dei gruppi alla gestione del potere locale.

L'articolo 28 contiene una norma direttiva intesa a garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi elettivi della regione, della provincia di Bolzano e degli altri enti pubblici locali, secondo quanto sarà precisato nelle norme di attuazione che dovranno essere stabilite al riguardo.

L'articolo 29, muovendo dal parallelismo tra elezioni regionali e quelle comunali in provincia di Bolzano per quanto attiene al possesso del requisito della residenza quadriennale, estende a tali ultime elezioni le dispo-

sizioni che l'articolo 18 prevede riguardo alle prime.

Le previsioni degli articoli 30 e 31 costituiscono una conseguenza del potenziamento dell'autonomia provinciale, sotto il particolare aspetto della proprietà demaniale e patrimoniale. È stabilito, perciò, che i beni e diritti immobiliari dello Stato passino alle province, allorché si tratti di beni e diritti che riguardino materie devolute alle competenze provinciali, ad eccezione di quelli relativi al demanio militare e ai servizi di carattere nazionale, i quali vengono in ogni caso conservati al demanio dello Stato; qualora, poi, si tratti di trasferimento dalla regione alle province, la devoluzione concerne ogni categoria di beni e diritti, anche di natura mobiliare, connessi alle materie trasferite. Si tratta, in sostanza, di un aspetto particolare delle regole generali sulla successione degli ordinamenti giuridici.

Gli articoli da 32 a 38 — che delineano il nuovo ordinamento finanziario della regione e delle province — hanno richiesto un particolare impegno, essendosi dovuto attuare in termini concreti e specifici una misura generica, che si limita a prevedere l'eliminazione del sistema di finanziamento indiretto delle province ad opera della regione.

Con l'articolo 32 si provvede a ridimensionare l'ordinamento finanziario della regione, dato che questa viene a perdere numerose competenze, secondo quanto a suo tempo specificato, le quali vengono passate alle province.

Con la modifica dell'articolo 59 dello Statuto e con l'abrogazione dell'articolo 60, disposta dall'articolo 33 del disegno di legge, si è prevista la corresponsione alla regione, oltre che delle imposte ipotecarie, indicate dal primo comma dell'articolo 59, che resta invariato, di una quota fissa di otto decimi delle imposte successorie e di due decimi dell'IGE. Si è assunto per questa modifica un fabbisogno globale della regione, valutato al 1970 in lire 6 miliardi, interamente coperto mediante le suddette quote fisse.

Per quanto riguarda le province, con le integrazioni e modifiche proposte vengono attribuiti — in aggiunta ai nove decimi delle imposte fondiari e ai nove decimi delle imposte di ricchezza mobile, già previsti dagli attuali articoli 67 e 68 — il provento dell'imposta dell'energia elettrica e gas (articolo 34 del testo), dei nove decimi dei canoni idroelettrici, già di spettanza regionale (articolo 35 del testo) e aliquote fisse delle altre imposte e tasse indicate dall'articolo 38 del disegno di legge.

In tal modo si provvede anzitutto alla copertura integrale degli oneri derivanti alle province dal trasferimento di funzioni già della regione, valutati in 10 miliardi circa per ciascuna provincia.

Per gli oneri, poi, derivanti alle province dall'attribuzione di nuove competenze trasferite dallo Stato e dall'ampliamento delle competenze provinciali attuali, valutati entro il limite massimo di altri 10 miliardi per ciascuna provincia, si provvede per una parte (all'incirca il 50 per cento della somma anzidetta) con la devoluzione di percentuali in misura fissa di tributi erariali. Per la restante parte si provvederà attraverso il meccanismo delle quote variabili, cioè con l'attribuzione annuale dei mezzi occorrenti a seguito di intesa tra Governo e organi provinciali, in relazione alle concrete esigenze di volta in volta accertate. A tal fine resta disponibile un *plafond* di gettito per tasse ed imposte sugli affari, compresa l'IGE.

Il motivo per il quale per la regione si è stabilito un regime di entrate esclusivamente per percentuali fisse di tributi locali mentre per le province, accanto a una prevalente attribuzione di quote fisse è prevista anche una residuale assegnazione per quote variabili va ricercato in ciò che per l'Ente regione è possibile configurare, con sufficiente esattezza, il fabbisogno occorrente sulla base dei dati di bilancio afferenti alle funzioni che restano alla regione; ciò non è, invece, possibile per le nuove attribuzioni provinciali, che non sono calcolabili *a priori*, nei limiti di una esatta valutazione, specie in mancanza delle norme di attuazione che dovranno svolgere i nuovi precetti statutari.

Giova anche avvertire che, qualora i tributi erariali sui quali sono previste — per la regione e le province — le quote di entrate formassero oggetto della riforma generale prevista per i tributi stessi, il nuovo sistema potrà entrare in vigore nel nuovo Statuto, essendo previsto dall'articolo 54 del testo in esame che le relative disposizioni possono essere modificate con una semplice legge ordinaria.

Con le proposte soluzioni, oltre a raggiungere un ponderato finanziamento dei fabbisogni dei tre enti, si mantiene, nella sua globalità, l'onere di spesa attualmente sostenuto nell'ambito regionale: si tratta, infatti, come avanti rilevato, da una parte di trasferimento di funzioni e di spese dalla regione alle province e dall'altra di trasferimento di funzioni e di spese dallo Stato alle province medesime.

Gli articoli 36 e 37 riconoscono rispettivamente alle province la facoltà di sovrapporre ai tributi della regione (eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato), nei limiti previsti dalla legge regionale, e quella di emettere prestiti interni.

Infine, completa il quadro dell'assetto finanziario provinciale l'ultima disposizione contenuta nell'articolo 38 del disegno di legge, che ha carattere soltanto formale, dato che stabilisce quanto è già pacifico, cioè che l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione — che letteralmente si riferisce soltanto alle regioni — concerne anche le province di Trento e di Bolzano, atteso il loro speciale regime autonomistico, e ciò ai fini degli eventuali contributi speciali da concedere con legge dello Stato.

In conclusione, con le aggiunte e modifiche apportate, il nuovo assetto finanziario delle province non solo è inteso ad assicurare il normale svolgimento delle competenze e funzioni vecchie e nuove, ma realizza anche il fine di rendere completamente indipendente — a differenza di quanto prevede l'attuale Statuto — l'ordinamento finanziario provinciale da quello regionale.

L'articolo 40 sostituisce l'articolo 70 dello Statuto, che prevede la facoltà della regione di integrare, in determinati casi, i bilanci delle province e dei comuni, apportando al sistema notevoli innovazioni. Anzitutto, atteso il suddetto criterio della separazione dell'ordinamento finanziario delle province da quello regionale, non si rende più ammissibile una integrazione delle finanze provinciali da parte della regione. Per quanto riguarda l'integrazione delle finanze comunali, prevista dall'attuale articolo 70 sopra citato, si è reso necessario riferire la facoltà di integrazione alle province in luogo della regione, perché le province stesse esercitano il controllo sui comuni in base all'articolo 48, n. 5, dello Statuto. Le esigenze del bilinguismo, cui si riferisce il primo comma dell'articolo 40 del testo, riguardano naturalmente soltanto la provincia di Bolzano, nella quale i comuni debbono sostenere, per tale effetto, notevoli spese (interpreti, traduttori, atti e cartelli bilingui, ecc.).

Si è già rilevato come gli articoli 17, ultimo comma, e 26 del disegno di legge realizzano delle particolari forme di tutela del principio di uguaglianza dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano, per quanto attiene alla distribuzione dei fondi del bilancio provinciale per scopi assistenziali, sociali

e culturali e per quanto attiene la emanazione delle leggi provinciali, che non devono ledere i diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici o le caratteristiche etniche e culturali di questi. L'articolo 41 del disegno di legge prevede, ora, anche per l'approvazione dei bilanci finanziari della regione e della provincia di Bolzano strumenti di garanzia per i gruppi linguistici minoritari. La norma infatti dispone che per l'approvazione dei singoli capitoli dei bilanci della regione e della provincia di Bolzano può essere richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali e rispettivamente provinciali appartenenti ai singoli gruppi linguistici. In caso di disaccordo, la questione è rimessa a una commissione consiliare composta pariteticamente e, perdurando il disaccordo, la decisione sui capitoli in discussione sarà presa dall'organo locale di giustizia amministrativa, con lodo arbitrale.

Tale procedimento particolare — che può apparire macchinoso e che è indubbiamente atipico — poggia, a differenza delle altre cennate disposizioni che hanno carattere garantistico, sul fondamento politico di consentire ai diversi gruppi linguistici un equo potere di intervento nei confronti degli stanziamenti disposti in bilancio, in modo che la formazione del bilancio stesso, e perciò la politica della spesa inerente allo sviluppo locale, sia attuata con la collaborazione di tutti i gruppi minoritari stessi, realizzandosi così un concorso di iniziative e di intenti nel comune interesse. La norma a tal fine assicura, in caso di mancata soluzione nell'ambito consiliare, una decisione equitativa.

L'esigenza di una rapida decisione intorno ai capitoli contestati, per evitare che regione e provincia rimangano prive del fondamentale atto di gestione, giustifica i brevi termini previsti nella norma per le fasi procedurali.

Si rende esplicito nella norma che il procedimento particolare ivi previsto non riguarda — oltre che, com'è evidente, i capitoli dell'entrata, che nella loro quasi totalità sono vincolati dall'avanti indicato sistema di finanziamento, consistente nella devoluzione di quote predeterminate di tributi statali — gli stanziamenti di spesa già predeterminati con legge sostanziale nel loro preciso ammontare e quelli che attengono al funzionamento di base degli organi e degli uffici dell'ente interessato: si viene così a dare una necessaria specificazione alla generica formulazione della corrispondente misura del noto documento, e ciò sia in coerenza col nostro sistema costituzionale.

secondo cui uno stanziamento fissato anche nel *quantum* da una previa legge sostanziale non può essere modificato in sede di legge formale di bilancio, sia per porre in evidenza il significato proprio della norma, escludendo che essa possa costituire un mezzo di ingiustificato ostruzionismo dell'ordinaria attività di gestione dell'ente.

L'ultimo comma dell'articolo 41 conserva lo speciale procedimento di approvazione dei bilanci della regione, consistente nella votazione separata dei consiglieri delle due province, in atto previsto dall'articolo 73 dello Statuto. Alla vigente disposizione si innova parzialmente sostituendo al Ministero dell'interno un organo a livello regionale (la cui composizione sarà determinata con norme di attuazione) in caso di mancata approvazione in seno al consiglio regionale: con tale modifica, indubbiamente, la norma appare più rispettosa della speciale autonomia di cui fruisce la regione Trentino-Alto Adige.

Gli articoli 42 e 43 comprendono disposizioni che si rendono necessarie per l'istituzione del commissario del Governo anche per la provincia di Bolzano. Si è già fatto cenno ai motivi che consigliano tale innovazione e che concernono, essenzialmente, le più ampie dimensioni autonomistiche delle province di Trento e di Bolzano, le quali ben possono essere considerate — a parte il nome di « provincia » loro conservato per motivi tradizionali — vere e proprie regioni speciali, a causa dell'entità delle competenze legislative ed amministrative. In tal modo l'esistente commissario, avente sede in Trento, resta con una competenza concernente la regione e la provincia di Trento.

Particolare importanza riveste l'articolo 44, che si riferisce alla riserva di posti per candidati appartenenti ai vari gruppi linguistici per la copertura dei posti che si renderanno comunque vacanti nei ruoli locali delle amministrazioni statali, che saranno a tal uopo istituiti.

Scopo della norma è quello di realizzare uno strumento per attuare un'equa distribuzione degli impieghi tra gli appartenenti ai vari gruppi fermo restando — oltre al precetto costituzionale secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (articolo 98) — il principio del pubblico concorso che richiede una obiettiva selezione tra gli aspiranti e il superamento delle prove di esame. Così, la finalità cui si tende si realizzerà in un ampio periodo di tempo, in relazione alle normali vacanze, in rapporto alla presenza di candidati dei vari gruppi, tecnicamente

idonei e quindi nel presupposto che l'esigenza delle amministrazioni di coprire i posti vacanti dovrà essere assicurata. È escluso pertanto qualsiasi trasferimento degli impiegati che prestano attualmente servizio in Alto Adige. La disposizione non si applica per taluni uffici, quali le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, la pubblica sicurezza e gli uffici amministrativi del Ministero della difesa.

La norma — pur nella sua peculiarità — appare conforme con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione va inteso in senso sostanziale ed esige perciò trattamenti differenziati per situazioni obiettivamente diverse: e ciò si verifica, appunto, nella particolare situazione dell'Alto Adige, non avente riscontro, sotto vari profili, nel restante territorio nazionale.

Con l'articolo 44 si realizza, perciò, una più larga partecipazione dei cittadini di lingua tedesca all'attività pubblica locale e alle relative responsabilità.

La traduzione in termini legislativi della « misura », relativa all'estensione al personale della magistratura della proporzionalità etnica e della garanzia di stabilità in sede dei magistrati, involgeva un delicato problema in relazione al particolare *status* della magistratura, specialmente riguardo al fondamentale principio della inamovibilità e al regime delle incompatibilità.

Tale problema è stato risolto, nel rispetto delle norme fondamentali dell'ordinamento giudiziario, mediante l'ultimo comma dell'articolo 42, con il quale da un lato si dispone che restano comunque ferme le norme stabilite dall'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità, e dall'altro che si applicano anche alla magistratura i criteri fissati dal quarto comma dello stesso articolo per l'attribuzione dei posti riservati.

Detto quarto comma detta, infatti, le modalità che dovranno essere seguite per tale attribuzione, prevedendo che essa venga effettuata gradualmente sino al raggiungimento delle singole quote e soltanto mediante nuove assunzioni, in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo verranno a determinarsi nei ruoli: resta, perciò, in ogni caso, impregiudicato il principio di inamovibilità, sancito dall'articolo 107 della Carta costituzionale, che costituisce il cardine dell'indipendenza del giudice.

Gli articoli da 45 a 48 delineano, negli aspetti fondamentali, il sistema di giustizia amministrativa che sarà attuato in provincia

di Bolzano. Le norme in questione vogliono, al contempo, assicurare l'osservanza dei principi fondamentali relativi alla funzione giurisdizionale e tenere debito conto delle peculiarità di quella provincia.

Rinviando, per l'organizzazione concreta, alle norme che dovranno regolare il tribunale regionale per il Trentino-Alto Adige, l'articolo 45 prevede l'istituzione in Bolzano di una speciale sezione di tale tribunale, con composizione e funzioni autonome. Si dà così concreta attuazione alla possibilità di quel decentramento, nell'ambito regionale, dell'organizzazione della giustizia amministrativa che è previsto in via generale dall'ultima parte dell'articolo 125 della Costituzione e, per il Trentino-Alto Adige, dall'attuale articolo 78 dello Statuto.

L'articolo 46 stabilisce che la suddetta sezione è composta pariteticamente di giudici appartenenti ai due maggiori gruppi linguistici locali. Attesa la composizione paritetica del collegio, si stabilisce che nella carica di presidente si succedono, per uguale periodo di tempo, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Tale particolare composizione — a parte che il precetto costituzionale dell'indipendenza dei giudici, soggetti solo alla legge, concerne ovviamente tutti i magistrati, qualsiasi sia il gruppo linguistico di appartenenza — si giustifica per il fatto che l'autonoma sezione di Bolzano — oltre ai ricorsi che, in base al diritto comune, sarà chiamata a decidere rispetto agli atti amministrativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concernenti cittadini quivi residenti — ha una specifica e peculiare competenza rispetto:

a) all'approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell'entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell'articolo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale;

b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano — e, allorché si tratti di cittadini residenti in tale provincia, anche di atti di enti regionali — che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47);

c) ai ricorsi contro il diniego di iscrizione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo).

Si tratta, in sostanza, di oggetti specifici, che concernono i rapporti tra i vari gruppi linguistici e che richiedono, quindi, una for-

inazione di una particolare competenza e sensibilità dei giudici, dato che essi debbono non solo valutare gli aspetti formali, ma anche quelli sostanziali delle questioni cadute in giudizio.

Per evitare, per altro, che la composizione paritetica possa ripercuotersi sul concreto funzionamento dell'istituto, determinando l'eventualità di un « diniego di giustizia » nei confronti degli ordinari ricorsi, si stabilisce all'ultimo comma dell'articolo 46 che in caso di parità abbia la prevalenza il voto del presidente, tranne che nelle ipotesi eccezionali previste. Ci si deve riferire al voto del presidente della sezione e non al voto del magistrato che *pro tempore* presiede il collegio, appunto perché tale magistrato potrebbe appartenere a gruppo linguistico diverso dal presidente della sezione in carica, vanificando così il fondamento della disposizione che prevede un'alternanza periodica di presidenti appartenenti a diverso gruppo linguistico.

Per assicurare la migliore tutela del principio di parità tra i gruppi linguistici locali, l'articolo 47 riconosce una speciale legittimazione a proporre ricorsi avverso atti amministrativi di enti ed organi locali, ritenuti lesivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e — ove si tratti di provvedimenti di comuni siti in provincia di Bolzano — a consiglieri comunali.

Atteso lo speciale carattere del ricorso e delle questioni in contestazione, l'impugnativa va in ogni caso proposta — come già detto — all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

La norma contenuta nell'articolo 48 costituisce un riflesso del particolare sistema di giustizia amministrativa instaurato in provincia di Bolzano sui giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato.

La disposizione dell'articolo 49 si limita a premettere all'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 82 dello Statuto l'inciso: « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme contenute nel disegno di legge in materia di impugnativa di leggi regionali e provinciali lesive del principio di parità tra gli appartenenti ai diversi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio della regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli di spesa ivi contenuti (articolo 41).

Con l'articolo 50 si riformula l'articolo 83 dello Statuto, con una innovazione di notevole rilievo: a completamento della sfera

autonomistica della provincia sotto il profilo della tutela costituzionale, viene riconosciuto ai competenti organi delle province stesse il diretto potere di impugnativa delle leggi e degli atti dello Stato davanti alla Corte costituzionale, che attualmente spetta alla regione in sostituzione delle province anche nel caso di affermata lesione della sfera autonomistica delle province stesse.

La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei principi generali che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni.

In sostanza, la nuova formulazione estende alle province i poteri di impugnativa diretta e di proposizione dei conflitti di attribuzione che l'attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma trova riferimento nell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che regola in via generale i conflitti di attribuzione tra lo Stato e la regione.

Giova dare qualche spiegazione per il fatto che — come risulta del resto dal confronto fra il primo comma degli articoli 82 e 83 dell'attuale Statuto — i casi per i quali la legge regionale o provinciale può essere impugnata dallo Stato non coincidono con quelli per i quali la legge dello Stato può essere impugnata dalla regione o dalle province. Ciò è del tutto conforme al sistema dei rapporti costituzionali tra Stato e regione, quale sancito sia per le regioni a statuto ordinario sia per tutte le regioni a statuto speciale.

Com'è noto, infatti, lo Stato, quale portatore degli interessi generali, può impugnare gli atti legislativi e amministrativi delle regioni a tutela della Costituzione e dell'ordinamento giuridico generale; le regioni, invece, portatrici di interessi locali, hanno un potere di impugnativa limitato alla sola tutela della propria sfera autonomistica e delle proprie competenze, quali riconosciute dagli Statuti speciali e dalle norme del titolo V della Costituzione. E per questo che la misura richiede soltanto l'estensione alle province dello stesso sistema vigente per la regione.

Gli articoli 51 e 52 completano, sotto alcuni particolari aspetti, il regime di bilinguismo già esistente in Alto Adige.

L'articolo 51 — che sostituisce l'attuale articolo 84 dello Statuto — sancisce la parificazione della lingua tedesca a quella italiana, che, quale lingua ufficiale, fa testo, in caso di difformità, negli atti legislativi e in quelli per i quali è prevista una redazione bilingue.

L'articolo 52 riformula l'articolo 85 dello Statuto. I primi 3 commi della disposizione, oltre ad alcune modifiche di carattere formale, estendono l'attuale disciplina sull'uso del tedesco, relativa agli organi e uffici della pubblica amministrazione, agli uffici giudiziari e ai concessionari di pubblici servizi. Trattasi pertanto di una semplice integrazione, giustificata da una esigenza di uniformità normativa in casi sostanzialmente simili a quelli previsti dalle norme in vigore.

Una innovazione di notevole rilievo viene, invece, apportata con l'ultimo comma dell'articolo, il quale sancisce il principio dell'uso disgiunto dell'italiano o del tedesco, salvi i casi in cui si renda necessaria la redazione bilingue degli atti. La norma contiene una indicazione delle categorie di tali atti: atti destinati alla generalità dei cittadini, atti individuali destinati a uso pubblico e atti destinati a pluralità di uffici. La generica indicazione di tali atti vale a coprire tutti i casi in cui si impone la redazione bilingue, ma al contempo rende necessaria una specificazione dei singoli atti rientranti nelle varie categorie considerate, cui dovrà provvedersi con norme di attuazione. La norma infine fa salvo, com'è ovvio, l'uso della lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare. Naturalmente, ove si tratti di atti emessi da tale ordinamento nella sua veste di pubblica amministrazione, e quindi di atti esterni di organismi militari, si applicheranno le norme generali.

L'articolo 53 va compreso nel quadro delle norme particolari a favore dei ladini.

Si chiarisce al riguardo, circa il primo comma, che l'abrogazione del primo comma dell'articolo 87 dello Statuto, relativo all'insegnamento del ladino nelle scuole elementari si giustifica per il fatto che il particolare ordinamento scolastico in provincia di Bolzano è già stabilito, anche per la scuola ladina, dall'articolo 12 del disegno di legge. Per il secondo comma dell'articolo 53 occorre riferirsi, oltre che alla specifica « misura », all'articolo 87 dello Statuto, che concerne la tutela della toponomastica, cultura e tradizioni delle popolazioni ladine nell'ambito regionale.

In base alla stessa disposizione statutaria si è anche previsto che nelle scuole dei comuni della provincia di Trento, ove è parlato il ladino, si attua « l'insegnamento della cultura ladina » e ciò allo scopo di garantire la conservazione delle tradizioni, degli usi e della parlata locale.

L'articolo 54 contiene una mera riformulazione dell'attuale articolo 89 dello Statuto,

con quelle innovazioni che si rendono necessarie a seguito della completa parificazione delle due province autonome alla regione.

Il disegno di legge contiene infine le indispensabili norme finali e transitorie.

L'articolo 55 vuole evitare una soluzione di continuità, in campo normativo, a seguito del trasferimento di competenze dalla regione alle province: ricordato che per le materie trasferite dallo Stato alle province continua a valere l'articolo 92 dello Statuto, tale disposizione è una applicazione particolare del principio generale della successione di ordinamenti giuridici.

Gli articoli da 56 a 59 riguardano le norme di attuazione dello Statuto, prevedendo anzitutto la costituzione di una apposita commissione paritetica che dovrà essere consultata dal Governo per l'emanazione delle norme stesse. In seno a tale organo sarà istituita una speciale commissione, pure paritetica, per l'emanazione delle norme di attuazione relative alla provincia di Bolzano.

Gli altri articoli riguardano, genericamente o specificamente, i casi, le modalità e i termini per l'emanazione delle norme di attuazione.

Con l'articolo 60 si prevede un'altra conseguenza del trasferimento di competenze dalla regione alle province, disponendosi il passaggio di uffici e di personale dalla prima alle seconde, con decreto del presidente della giunta regionale sentita la giunta provinciale interessata. Tale prescrizione si giustifica per la circostanza, già in precedenza messa in rilievo, del passaggio di numerose attribuzioni dalla regione alle province: la regione così dovrà cedere il personale esuberante alle province stesse in modo che tali amministrazioni possano avvalersi di personale già esperto nei settori di amministrazione devoluti alle competenze provinciali.

A salvaguardia del personale interessato viene fatta salva la posizione di stato e il trattamento economico dello stesso e si prevede che nel disporre il trasferimento dovrà tenersi conto di circostanze obiettive: esigenze familiari, residenza e gruppo linguistico di appartenenza.

Occorre, poi, tener presente che, in base alle proprie competenze legislative in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico del personale, sia la regione sia le province potranno disciplinare le modalità del passaggio e prevedere le soluzioni per la pratica attuazione della norma statutaria e per la migliore utilizzazione del personale, non

esclusi eventuali provvedimenti per esodi volontari.

Sempre a seguito del passaggio di competenze dalla regione alle province si renderà necessaria la sistemazione degli oneri finanziari per mutui passivi pluriennali e la regolamentazione di altri rapporti patrimoniali. È questa l'ipotesi contemplata dall'articolo 61.

Circa l'articolo 62 del disegno di legge va premesso che l'attuale articolo 12, n. 3, dello Statuto riconosce alle province di Trento e di Bolzano competenza legislativa secondaria in materia di « assistenza scolastica », senza precisare, come peraltro emerge dal sistema, che la stessa riguarda soltanto i settori di istruzione riconosciuti alla competenza delle province stesse. Mentre con l'articolo 5, n. 27 del disegno di legge si è provveduto a chiarire tale punto, si è inteso, con l'articolo ora in esame, dirimere ogni possibile questione conseguente all'innovazione apportata, disponendosi in via di sanatoria che restano ferme le disposizioni della legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, sull'assistenza a studenti universitari e facendo salva soltanto la potestà della provincia di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio di cui alla legge stessa.

Scopo precipuo dell'articolo 63 è quello di modificare la traduzione in lingua tedesca della attuale denominazione della regione (Trentino-Tiroler Etschland) con quella più

propria e tradizionale di « Trentino-Südtirol ».

A seguito della innovazione apportata con l'articolo 18 circa il numero dei consiglieri regionali, si rende necessario prevedere quando inizierà ad applicarsi la norma stessa. L'articolo 64 precisa che l'applicazione della nuova norma si avrà non già all'entrata in vigore della legge che ora viene proposta, ma soltanto a partire dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica. Ciò a tutela della continuità delle funzioni dei consiglieri regionali e provinciali in carica, dato che l'immediato scioglimento del consiglio e la ricostituzione del nuovo organo potrebbe comportare difficoltà nel delicato momento del trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento.

Infine l'articolo 65 rende esplicita una facoltà, propria del Governo, di emanare un testo unico di mera compilazione, che comprenda le norme statutarie rimaste in vigore e quelle contenute nella presente legge. La sostanza pratica della norma è contenuta nel termine (di 4 mesi) entro il quale il Governo deve provvedere alla raccolta di tali disposizioni; sarà così soddisfatta l'esigenza per gli operatori del diritto e dei cittadini in genere di poter consultare al più presto un testo normativo che, senza aver alcun carattere innovativo, racchiuda gli articoli di legge che riguardano il particolare sistema autonomistico vigente nel Trentino-Alto Adige.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica ».

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

ART. 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) circoscrizioni comunali;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglìoria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ».

ART. 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni;
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale ».

ART. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro ».

ART. 5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento professionale ».

ART. 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-bis:

« Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la

potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

ART. 8.

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-*bis*:

« Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto ».

ART. 9.

Al primo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:

« La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi ».

ART. 10.

L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle ac-

que pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata ».

ART. 11.

L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare alla officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata ».

L'articolo 63 dello Statuto speciale è soppresso.

ART. 12.

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla terza classe, e in quelle secondarie, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni

per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, addetto alle scuole in lingua tedesca, quello amministrativo delle segreterie delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche di lingua tedesca passano alle dipendenze della provincia di Bolzano.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti allo intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata ».

ART. 13.

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero della polizia locale. urbana e rurale ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-*bis*:

« I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*bis*:

« La regione e le province utilizzano — a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi — le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

ART. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*ter*:

« È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-*quater*:

« Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo ».

ART. 18.

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza ».

ART. 19.

Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale ».

ART. 20.

L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

ART. 21.

Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».

ART. 22.

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 feb-

braio 1948, n. 5, dopo la parola « provinciale » sono inserite le parole « di Trento ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

« Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ».

ART. 23.

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: « particolarmente ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:

« Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia ».

ART. 24.

Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

ART. 25.

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

« Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono vistrate dal commissario del governo competente ».

ART. 26.

Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo *49-bis*:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

ART. 27.

All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ».

ART. 28.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*bis*:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

ART. 29.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-*ter*:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ».

ART. 30.

La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Demanio e patrimonio della regione e delle province ».

ART. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-*bis*:

« Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza,

succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale ».

ART. 32.

All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepito nel territorio regionale:

a) gli otto decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali ».

ART. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

ART. 34.

L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati ».

ART. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge ».

ART. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente ».

ART. 37.

Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: « la regione ha », sono sostituite da quelle: « la regione e le province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».

ART. 38.

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

ART. 68-bis.

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepito nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

c) i cinque decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

ART. 68-ter.

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite

dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

ART. 68-quater.

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 39.

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».

ART. 40.

L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ».

ART. 41.

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti

finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, nonché ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e nonché ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei con-

siglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata ».

ART. 42.

La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Rapporti fra Stato, regione e provincia ».

ART. 43.

L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale ».

ART. 44.

Dopo l'articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-bis:

« Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere,

relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo ».

ART. 45.

L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa

con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

ART. 46.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*bis*:

« I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

Le metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali ».

ART. 47.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*ter*:

« Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinnanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico del consiglio comunale che si ritiene leso ».

ART. 48.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*quater*:

« Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

ART. 49.

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-*bis* e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ».

ART. 50.

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ».

ART. 51.

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue ».

ART. 52.

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare ».

ART. 53.

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

« Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e atti-

vità culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della cultura ladina ».

ART. 54.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 55.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

ART. 56.

L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale com-

missione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ».

ART. 57.

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

ART. 58.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

ART. 59.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 57 della presente legge.

ART. 60.

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

ART. 61.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali.

ART. 62.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

ART. 63.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La dizione « Trentino-Tiroler Etschland » contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella « Trentino-Südtirol ».

ART. 64.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 65.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.